

COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 di presentazione del 27-07-2021

Presentata da: **UFFICIO TECNICO 2**

Allegata alla Delibera di Consiglio Comunale N. 34 del 30/07/21

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E PIANO
TARIFFARIO ANNO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. ADAMO Maurizio Calogero



Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Rilevato che si rende necessario approvare il Piano Economico finanziario 2020 ed il conseguente Piano Tariffario nel rispetto della richiamata deliberazione ARERA;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Gioiosa Marea è presente e operante la

S.R.R. Messina Provincia società consortile per azioni, la quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dall'Ente Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Vista la nota prot. n. 9985 del 22/07/2021 con la quale è stato trasmesso il piano economico finanziario con gli allegati annessi alla S.R.R. Messina Provincia per la validazione;

Vista la nota prot. n. 1569 del 26.07.2021, pervenuta all'ente al prot. 10130 del 27.07.2021, con la quale la S.R.R. Messina Provincia ha espresso parere positivo per la validazione del PEF del Comune di Gioiosa Marea;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.08.2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, inoltre:

- 1) l'art. 1, comma 654, della Legge n.27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- 2) l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione alla lettera a), trasmesso per la validazione alla SRR Messina Provincia, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente ”*;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macro-categorie di utenze ;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come

stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche sono stabiliti con i criteri del metodo normalizzato del D.P.R. 158/1999;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis ;

Considerato che:

- 1) l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- 2) l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Messina sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

Preso atto che sulla presente proposta dovrà essere reso il parere del Revisore dei Conti;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;


Visto il D. Lgs. vo 118/2011;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) anno 2020, redatto ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019, allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenziali.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

INCOGNITO Pietro



IL PROPONENTE

Dr.ssa FICANO Domenica



PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

UFFICIO TECNICO 2

Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere **Favorevole**

Li, 27-07-2021

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO**

INCOGNITO Pietro



**UFFICIO
RAGIONERIA**

Per quanto concerne la Regolarita' Contabile, si esprime parere **Favorevole**

rilevando che i maggiori costi risultati dal PEF 2020 non potranno trovare copertura con le tariffe 2020 il cui termine di approvazione risulta scaduto.

Li, 27-07-2021

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA**

Dott.ssa Truglio Antonella

